

Art. 27.

(Attività contrattuale)

1. Entro 1 anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Piemonte adegua la propria normativa ai principi di cui all'articolo 24, commi 1, 2 e 5 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2003).

2. Nelle more di tale adeguamento, la Regione, gli enti regionali strumentali, ausiliari o da essa dipendenti, nonché ogni altro organismo rispetto al quale la Regione esercita il controllo e che già risultati destinatario della normativa comunitaria in materia di appalti applicano la normativa regionale vigente alla data del 31 dicembre 2002.

Art. 28.

(Variazioni di competenza)

1. In attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001 nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005 sono inserite le variazioni riportate nella allegata tabella B.

Art. 29.

(Variazioni di cassa)

1. Le previsioni di cassa del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 sono variate come indicato nella allegata tabella C.

Art. 30.

(Norma finale)

1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r. 7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi

o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.

2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento degli stanziamenti originariamente previsti.

3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 4 marzo 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 465.

Legge finanziaria per l'anno 2003.

- Presentato dalla Giunta regionale in data 15 novembre 2002.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 18 novembre 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 31 dicembre 2002 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in aula il 27 febbraio 2003, con emendamenti sul testo, con 32 voti favorevoli, 11 voti contrari, 1 astenuto.

Allegati

Allegato Tabella A

PIANO DI SVILUPPO RURALE PSR 2000-2006 DELLA REGIONE PIEMONTE
PIANO FINANZIARIO DI PREVISIONE DELLE SPESE PER ANNO FINANZIARIO FEOGA
IMPORTI IN MILIONI DI EURO - per gli esercizi 2000 e 2001 dati a consuntivo

ANNO FINANZIARIO FEOGA	PIANO FINANZIARIO DEL P.S.R. 2000-2006				AIUTI DI STATO AGGIUNTIVI E	SPESA PUBBLICA TOTALE F=D+E	DI CUI REGIONE PIEMONTE G=C+E
	FEOGA GARANZIA	STATO ITALIA	REGIONE PIEMONTE	TOTALE			
	A	B	C	D=A+B+C			
2000	50,41	44,42		94,83		94,83	0,00
2001	54,12	57,67	7,99	119,78		119,78	7,99
2002	50,72	57,07	8,94	116,73	44,68	161,41	53,62
2003	51,86	59,20	12,81	123,87	29,14	153,01	41,95
2004	53,02	62,68	16,19	131,89	17,66	149,55	33,85
2005	54,20	63,00	16,73	133,93	13,21	147,14	29,94
2006	48,91	70,69	23,22	142,82	17,81	160,63	41,03
TOTALE	363,24	414,73	85,88	863,85	122,50	986,35	208,38

Nota: la quota FEOGA-Garanzia tiene conto per il 2000 e 2001 degli anticipi e dei recuperi